GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 | **ROMA** — VENERDI' 7 GENNAIO | **NUM. 4**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA ...... L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *a S. M. del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, in udienza del 28 dicembre* 1875.

SIRE,

Nel corso degli ultimi mesi la Corte dei conti principiò a prendere le disposizioni necessarie al trasferimento dei suoi uffici in Roma, e avvertì che nella legge 6 luglio 1875, num. 2582, non era stata compresa la spesa necessaria per costruire gli scaffali nel nuovo locale ad essa destinato.

Questa ommissione avvenne perchè si credette che la Corte avrebbe trasportato a Roma gli scaffali che ora servono per gli Archivi di Firenze; ma ciò sarà impossibile giacchè i medesimi devono servire ad uso dell'Archivio temporaneo da istituirsi in detta città per depositarvi e custodirvi quegli atti e documenti che dopo un determinato periodo di tempo potranno essere annullati, diminuendosi per tal modo l'ingente mole del materiale da trasferirsi a Roma.

D'altronde conviene altresì pensare per tempo alla gran quantità di documenti e di registri che si andrà accumulando nei nuovi Archivi di Roma, e predisporre col miglior ordine possibile il collocamento degli atti ed i mezzi necessari per custodirli.

L'Archivio in Roma, come quello di Firenze, dovrà essere scompartito nelle seguenti sezioni:

1° Archivio dei conti giudiziali;

2° Archivio dei documenti e registri attinenti alle entrate ed alle spese dello Stato;

3° Archivio degli atti della liquidazione delle pensioni, dei registri, decreti e degli atti del segretariato generale;

4° Archivio degli atti delle cancellerie del Contenzioso finanziario e della Procura generale.

I vasti locali sotterranei del nuovo palazzo possono bastare a tutti questi Archivi, ed ora che si avvicina sempre più il giorno del trasferimento a Roma dei rimanenti uffici della Corte che si trovano ancora a Firenze, è di tutta urgenza il provvedere al collocamento de' suoi atti.

E poichè questa spesa trae diretta conseguenza dal trasferimento della Capitale a Roma, il riferente, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 32 della legge sulla Contabilità generale dello Stato, ha l'onore di rassegnare alla firma di V. M., in seguito a conforme avviso del Consiglio dei Ministri, il seguente decreto col quale è autorizzato un prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 60,000 da portarsi in aumento a quello stanziato al capitolo 57, *Trasporto della Capitale a Roma*, del bilancio 1875 del Ministero dei Lavori Pubblici per lo acquisto di nuovi scaffali ad uso degli Archivi della Corte dei conti in Roma.

Il Num. **2874** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul [illegible]o di lire 5,450,000 inscritto per le *Spese impreviste* nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, in conseguenza delle prelevazioni di lire 5,358,295 11, fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 91,704 89;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le *Spese impreviste* inscritto al capitolo n. 178 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875, approvato colla legge 2 luglio 1875, n. 2581 (Serie II), è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire sessantamila (L. 60,000) da inscriversi nel bilancio

definitivo 1875 della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo n. 57, *Trasporto della Capitale da Firenze a Roma*.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 31 scorso dicembre, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Como n. 135;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Como num. 135 è convocato pel giorno 16 del corrente gennaio affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837 (Serie 2ª), e l'articolo 14 del Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852 (Serie 2ª), relativi all'istituzione di due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma;

Nell'intento di togliere ogni dubbio intorno agli avvocati che debbono ritenersi ammessi a patrocinare avanti le sezioni di Corte di cassazione suindicate;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli avvocati iscritti nell'albo delle attuali Corti di cassazione sono ammessi a patrocinare davanti alle sezioni di Cassazione istituite in Roma.

Art. 2. L'albo degli avvocati ammessi a patrocinare davanti alle sezioni suddette sarà formato dalle sezioni stesse, entro sei mesi dalla loro istituzione, secondo le norme stabilite dall'articolo 59 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (Serie 2ª), sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Il N. 2869 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª);

Visto il regolamento per l'applicazione della legge medesima approvato con Nostro decreto del 9 dicembre 1875, numero 2802;

Visti i Nostri decreti 26 settembre 1869, n. 5286, 17 novembre 1869, numeri 5344-5345, 18 ottobre 1870, n. 5996, 30 ottobre 1870, num. 6042, 20 novembre 1870, n. 6072, 25 gennaio 1872, n. 682, 9 novembre 1872, n. 1146, 19 luglio 1873, n. 1520, 27 ottobre 1873, n° 1657, 11 luglio 1874, numero 2029;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale delle Intendenze di finanza è modificato in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. La riduzione del numero attuale dei posti di computista nei limiti stabiliti dalla detta tabella, avrà luogo di mano in mano che i posti medesimi si renderanno vacanti, e nella misura di queste vacanze si procederà gradatamente alla nomina degli ufficiali di Ragioneria.

Art. 3. Gli attuali protocollisti e speditori-copisti delle Intendenze di finanza che per effetto del presente ordinamento non potessero essere confermati in impiego, saranno collocati in disponibilità a termini della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Art. 4. Ai computisti che fossero nominati ufficiali di Ragioneria è conservato il diritto di concorrere agli esami per i posti di ragioniere, in conformità dell'art. 7 del Nostro decreto 31 ottobre 1871, n. 518.

Art. 5. I posti di ufficiale di Ragioneria di 4ª classe e quelli di ufficiale d'Archivio di 3ª classe saranno conferiti mediante esame di idoneità, secondo le norme da stabilirsi con Nostro decreto.

Sono dispensati da questo esame gli impiegati in disponibilità ed in attività di servizio e coloro che hanno sostenuto con buon esito gli esami prescritti per altri impieghi dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6. Il riparto fra le varie Intendenze dei posti indicati nella unita tabella sarà fatto con decreto del Ministro delle Finanze, secondo le speciali occorrenze del servizio.

Art. 7. Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Ruolo organico *del personale delle Intendenze di Finanza.*

GRADO		NUMERO		STIPENDIO		AMMONTARE DELLA SPESA
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Intendenti di	1ª classe	9		7000	63,000	
	2ª »	16		6000	96,000	
	3ª »	22		5500	121,000	
	4ª »	22	69	5000	110,000	390,000
Primi segretari di	1ª classe	40		4000	160,000	
	2ª »	73	113	3500	255,500	415,500
Segretari di	1ª classe	103		3000	309,000	
	2ª »	122		2500	305,000	
	3ª »	130	355	2200	286,000	900,000
Vicesegretari di	1ª classe	180		1800	324,000	
	2ª »	180		1500	270,000	
	3ª »	180	540	1200	216,000	810,000
Primi ragionieri di	1ª classe	23		4000	92,000	
	2ª »	48	71	3500	168,000	260,000
Ragionieri di	1ª classe	48		3000	144,000	
	2ª »	62		2500	155,000	
	3ª »	85	195	2200	187,000	486,000
Computisti di	1ª classe	150		1800	270,000	
	2ª »	150		1500	225,000	
	3ª »	150	450	1200	180,000	675,000
Ufficiali di ragioneria di . . .	1ª classe	50		2200	110,000	
	2ª »	100		1800	180,000	
	3ª »	160		1500	240,000	
	4ª »	200	510	1200	240,000	770,000
Archivisti di	1ª classe	10		3000	30,000	
	2ª »	40		2500	100,000	
	3ª »	44	94	2200	96,800	226,800
Ufficiali d'archivio di	1ª classe	100		1800	180,000	
	2ª »	100		1500	150,000	
	3ª »	100	300	1200	120,000	450,000
Ingegneri periti di	1ª classe	5		3000	15,000	
	2ª »	8		2500	20,000	
	3ª »	12	25	2000	24,000	59,000
Disegnatori di	1ª classe	5		2500	12,500	
	2ª »	6		2000	12,000	
	3ª »	14	25	1500	21,000	45,500
Computisti catastali di	1ª classe	8		2200	17,600	
	2ª »	33		1800	59,400	
	3ª »	33		1500	49,500	
	4ª »	16	90	1200	19,200	145,700
Economi magazzinieri di	1ª classe	6		2500	15,000	
	2ª »	10		2200	22,000	
	3ª »	12		2000	24,000	
	4ª »	17		1800	30,600	
	5ª »	24	69	1500	36,000	127,600
Uscieri di	1ª classe	92		900	82,800	
	2ª »	92		800	73,600	
	3ª »	91	275	700	63,700	220,100
			3181			5,981,200

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Regolamento *per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato, che si eseguiscono a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.*

Continuazione — Vedi numero 3

CAPO III.

Contabilità dei lavori

Sezione I. — *Scopo e forma della contabilità.*

Art. 29. La contabilità di un'opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera.

Art. 30. Nel costo delle opere si comprendono non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie, come le contabilità, devono distinguersi in altrettanti capi, quanto sono i titoli diversi di spesa.

Art. 31. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo al loro avvenimento; onde colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, e dell'importo dei medesimi, non che della entità dei relativi fondi, l'ufficio si trovi sempre in grado:

a) Di rilasciare prontamente i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti;

b) Di dare a tempo e con sicurezza le debite disposizioni per l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme autorizzate;

c) Di promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti, in caso di deficienza di fondi.

Sezione II. — *Documenti amministrativi e contabili per lo accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.*

Art. 32. Per ciascuna opera il direttore tiene un libretto manuale per notarvi quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa esser necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella liquidazione finale. In questo manuale specialmente devono essere notati, con numero progressivo, la data della consegna dei lavori, gli ordini di servizio dell'ingegnere capo, le disposizioni dell'ispettore di circolo, nonchè le relazioni indirizzate all'ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di servizio dati dal direttore all'appaltatore, e i processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai prezzi e simili, a norma degli articoli 6, 9, 13, 15, 18 e 19 del presente regolamento.

Quando avvenga mutamento di direttore, dal libretto manuale deve risultare la regolare consegna dei documenti, dei materiali, e di quant'altro si attiene all'opera.

Questo manuale viene esaminato e firmato dall'ingegnere capo o dall'ispettore, ogniqualvolta uno di essi si rechi a visitare l'opera.

Art. 33. Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore tiene un giornale su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai, non che i mezzi d'opera impiegati dall'impresa.

Inoltre vi fa menzione delle circostanze ed avvenimenti relativi ai lavori, e che possono influire sui medesimi; inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili.

Il direttore, almeno ogni 10 giorni, e, se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che crede opportune, e vi appone colla data la sua firma di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 34. Per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, come per la contabilità dei lavori ad economia e delle spese in genere, che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno fermo le prescrizioni del regolamento approvato col R. decreto del 15 febbraio 1870, n. 5586.

Per le opere il cui importo sia minore di lire 50 milà, l'ingegnere capo può ordinare che vi sia il solo giornale per le registrazioni tanto del direttore, quanto dell'assistente.

Non occorre manuale o giornale per le opere di semplice mantenimento, e per quelle che non importino lire 6000, salvo che per speciali circostanze l'ingegnere capo non creda di prescrivere l'uno o l'altro.

Art. 35. La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noterà sul *libretto di misura*, modello n. 3.

Nella colonna *indicazioni dei lavori* si enuncierà succintamente:

1° Il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto;

2° La parte di lavoro eseguita ed il posto.

La colonna delle *annotazioni* conterrà:

1° Le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;

2° Le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Art. 36. Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e piani quotati che si uniscono a corredo, rappresenteranno lo stato delle cose prima e dopo del lavoro.

Art. 37. Qualora le quantità dei lavori o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, come la ghiaia per manutenzioni stradali, la superficie ed i volumi di figura irregolare e simili, si specificheranno nel libretto, oltre i risultati, anche:

1° I punti ed oggetti sui quali si fecero saggi, scandagli o misure;

2° Gli elementi ed il processo sui quali sono basate le medie, seguendo i metodi rigorosi della geometria.

Art. 38. Pei lavori o provviste di una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla volta, e continuatamente per un certo spazio di tempo, ad esempio per i massi delle scogliere, le escavazioni, le ferramenta, la ghiaia per la manutenzione delle strade, i combustibili per i fari, e simili, il libretto potrà essere sostituito da un registro semplice o a matrice con bollette da staccare e da consegnare secondo i casi al fornitore o ad altro assistente per la successiva verificazione, od al direttore.

Le forme di questi registri speciali ed il modo di inscrivervi le partite e di classificarle, come le norme da seguirsi per la spedizione e per il riscontro delle bollette d'accompagnamento, saranno stabiliti da un ordine di servizio approvato dall'ingegnere capo.

Art. 39. I lavori a corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza di quanto si sarà eseguito ed accertato, indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili.

Ogni notamento richiamerà i precedenti, per guisa da evitare duplicazioni od ommissioni. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, ove sia d'uopo, sopra appositi rilievi geometrici.

Art. 40. La tenuta dei libretti di misura è affidata al direttore, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Può essere attribuita, col consenso dell'ingegnere capo, anche agli ufficiali che ne dipendono, sempre però sotto la responsabilità del direttore, il quale deve verificare i lavori, e certificarli sul libretto colla propria firma.

Art. 41. Qualora l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del Genio civile, ai cu-

stodi e sottocustodi idraulici, gli assistenti straordinari incaricati di supplirvi spediscono periodicamente, secondo gli ordini ricevuti, al direttore uno stato dei lavori, compilato a norma dell'articolo 6 sul modello n. 4, e lo stato delle misurazioni.

Il direttore, nelle sue visite, dovrà attentamente riscontrare i notamenti degli stati, e rettificarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita. Dopo di che i notamenti saranno trascritti sul libretto.

SEZIONE III. — *Accertamento delle somministrazioni fatte dall'appaltatore.*

Art. 42. I lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si giustificano mediante fatture, saranno sottoposte alle necessarie verificazioni, per accertare se, per qualità e quantità, corrispondano agli accordi presi ed al fatto. Verificate così le fatture, ed all'uopo rettificate, saranno pagate all'appaltatore; ma non potranno essere iscritte nei conti, se prima non siano state interamente soddisfatte e quitanzate.

Art. 43. All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si eseguiscono dall'appaltatore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 40 e 41.

Art. 44. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera somministrate dall'appaltatore, come pure le provviste, saranno notate dall'assistente incaricato sul libretto di tasca (modello n. 3), per essere poi iscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli n. 5 e 6.

Nelle liste settimanali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d'opera forniti dall'appaltatore.

Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei lavori; e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste abbiano una certa importanza.

SEZIONE IV. — *Registro di contabilità.*

Art. 45. I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro. La iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico.

L'ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni, muratura, affissi e simili; purchè le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione sotto la sua responsabilità, dall'assistente da lui designato.

Le copie dei disegni quando sieno di grandi dimensioni potranno essere omesse, oppure fatte a parte. Le copie a parte, e nel primo caso gli originali, saranno considerati come allegati al registro purchè siano stati firmati dall'appaltatore.

I lavori di edifizi e di altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato.

Art. 46. Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notata, l'articolo di elenco che le corrisponde, ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le osservazioni che l'appaltatore crede di fare, e le contro osservazioni del direttore, chiudendo il tutto colla firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni.

Nel caso che l'appaltatore si rifiuti a firmare, si provvede a norma del capitolato generale.

Art. 47. Per le giornate di operai e di mezzi d'opera sarà portato sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale.

Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo distinto, e così si praticherà per tutti quei titoli di spesa i cui prezzi originari restino modificati per applicazione di ribassi, di ritenute, di aggi e simili.

La trascrizione delle fatture in contabilità si farà per semplice sunto.

Art. 48. Ciascuna partita nel registro di contabilità sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola secondo il rispettivo articolo di elenco o di perizia in altrettante caselle.

Ogni casella sarà composta di due colonne: l'una per le quantità, l'altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sarà rispettivamente espresso il numero dell'articolo, l'unità di misura delle quantità ed il prezzo. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di pagamento.

Questo sommario non occorre quando le inserzioni nel registro siano fatte per ordine di articoli di lavori.

Art. 49. Quando per l'ammontare dei lavori si deve far luogo al pagamento di una rata di acconto a' termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilascierà apposito certificato, da redigersi giusta il modulo n. 9.

Art. 50. A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto l'ingegnere capo unirà uno stato di avanzamento dei lavori, da ritenersi semplicemente ad uso interno amministrativo, redatto dal direttore, giusta il modello n. 10, nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite sino allora dal principio dell'appalto.

Art. 51. Di ogni certificato di pagamento emesso dall'ufficio si terrà nota nel registro dei pagamenti fatto a norma del modello n. 11, il quale è sostituito al modello n. 8, prescritto dal regolamento di servizio del Genio civile approvato col R. decreto del 13 dicembre 1863.

Art. 52. Per le imprese, che comprendono più opere fra loro separate, come ad esempio diversi edifici di una stessa provincia, la contabilità comprenderà bensì tutte le opere, ma sarà distinta in altrettanti capi, quante sono le opere medesime, per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipendente da quello delle altre. Nei certificati di pagamento si serberà la distinzione medesima.

Art. 53. Per le imprese annuali estese a più esercizi collo stesso contratto, come in generale le manutenzioni e simili, alla fine di ciascheduno esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio medesimo, chiudendone le contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.

Art. 54. Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore, stenderà il processo verbale della loro ultimazione.

SEZIONE V. — *Conto finale dei lavori.*

Art. 55. L'uffiziale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito il conto finale, valendosi del medesimo modello n. 10, che serve per lo stato di avanzamento dei lavori.

Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà prodotti l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto, a termini dell'articolo 359 della legge, nonchè tutti i documenti in appoggio del conto medesimo.

Per le opere d'arte, nelle quali occorsero durante i lavori variazioni al tipo approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formerà nuovi disegni in scala e quotati. Non occorrono nuovi disegni per le variazioni agli edifici costruiti secondo un modulo comune.

Il direttore accompagnerà il conto finale con una relazione in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione dell'opera andò soggetta, e segnatamente:

a) Gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave concessi in uso all'impresa;

b) Le variazioni apportate al progetto approvato;

c) I prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti articoli 17 e 18;

d) Gli ordini e le disposizioni date, e l'esito ottenutone;

e) Il progressivo andamento e sviluppo dei lavori;

f) Le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e da che prodotti;

g) Le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause;

h) I processi verbali di verificazione di fatti relativi ai lavori;

i) Le controversie, e le domande presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata della risoluzione;

l) Infine tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione.

Art. 56. Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri sul luogo, li correggerà, se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale, entro un congruo termine, ed a firmarlo, in segno di accettazione, apponendovi quelle speciali riserve, che credesse di fare nel proprio interesse.

L'appaltatore deve formulare i suoi reclami, se ne ha, in termini precisi e per determinati oggetti ed importi, senza di che sono considerati di nessun valore. Qualora si riferiscano a fatti e circostanze risultanti dal registro di contabilità, i reclami e le avvertenze dell'impresa non possono essere prese in considerazione, se non è stata iscritta a suo tempo la riserva relativa nel registro stesso.

Art. 57. Firmato dall'appaltatore il conto finale, l'ingegnere capo promoverà la collaudazione, presentando alla prefettura:

a) Il processo verbale di ultimazione;

b) Il conto finale col registro di contabilità, corredato del relativo sommario di cui all'art. 48;

c) La relazione del direttore coi documenti di cui all'art. 55;

d) I reclami dell'appaltatore.

Tutto ciò sarà da lui accompagnato con una relazionale finale, in cui proporrà motivatamente la risoluzione dei reclami medesimi.

CAPO IV.

Lavori in economia.

Sezione I. — *Designazione dei lavori che possono farsi in economia.*

Art. 58. Si eseguiscono ad economia, colle norme stabilite nel presente regolamento, e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del Genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori, quando concorrano le condizioni previste dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato:

a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato:

1° Le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra, e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;

2° Le fondazioni subaquee per ponti ed altre opere d'arte, per le quali occorrano esaurimenti d'acqua non previsti nei contratti di appalto;

b) Per il servizio delle acque pubbliche:

3° Lo sgombro degli impedimenti alla navigazione nei fiumi e canali;

4° La difesa dalle inondazioni, e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e torrenti, in quanto non sia provveduto dal regolamento approvato col R. decreto 15 febbraio 1870, n. 5586;

5° L'apertura delle foci dei fiumi e canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi accidenti quando siavi pericolo imminente di disastri;

c) Per il servizio dei porti e fari:

6° I provvedimenti per la sicurezza della entrata ed uscita delle navi dai porti che sono a carico dello Stato, come i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti stessi.

Fra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti che si manifestano pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali;

7° Il soccorso al materiale galleggiante dello Stato in pericolo di naufragio, ed il ricupero di esso quando sia naufragato;

8° Le riparazioni non differibili dei guasti impreveduti, alle macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo;

d) Per il servizio in genere dei lavori pubblici:

9° Le assicurazioni, le concatenazioni e le demolizioni di fabbricati e di manufatti cadenti, nonchè lo sgombramento dei materiali rovinati;

10° I lavori di ogni specie, quando non possano essere differiti, e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti; oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private;

11° Gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti; le esperienze di qualunque natura; l'acquisto di stromenti, macchine ed altro per queste esperienze;

12° I lavori e le provviste, allorchè sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;

13° I lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera, e servendosi di locali e di cave già date in consegna alle imprese;

14° I lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Sezione II. — *Esecuzione dei lavori in economia.*

Art. 59. I lavori ad economia non previsti in contratto d'appalto si eseguiscono:

a) In amministrazione;

b) Per cottimi.

Nel primo caso l'ufficiale del Genio civile che ne ha l'incarico, si procura direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorra all'esecuzione e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori, ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera nel momento in cui si accaparrano per la esecuzione dei lavori.

Nel secondo caso stabilisce, sotto la sua responsabilità, accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni.

Art. 60. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provvedere immediatamente, l'urgenza deve risultare da un processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

Il processo verbale sarà compilato dall'ingegnere capo, e qualora i lavori dovessero eseguirsi senza indugio, lo sarà dal funzionario dipendente arrivato primo sul luogo.

All'ingegnere capo rimane sempre il dovere di accertare i fatti esposti, la responsabilità delle disposizioni date e l'obbligo di adottare quegli altri provvedimenti che siano richiesti dal pubblico servizio.

L'ingegnere capo, riconosciuta l'urgenza, trasmette al Ministero, per mezzo del prefetto, il processo verbale con una perizia almeno sommaria delle spese e colla domanda dell'assegnamento dei fondi necessari.

Art. 61. In circostanze di somma urgenza, le quali non ammettano indugio alla esecuzione dei lavori, l'autorizzazione sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.

L'ufficiale medesimo in tale caso potrà contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 3000 sull'assenso del prefetto, il quale riferirà in pari tempo al Ministero le ragioni che lo determinarono a dare il suo assenso.

In ogni caso, entro quattro giorni al più tardi dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale di urgenza e la perizia giustificativa, dandone contemporaneamente semplice partecipazione alla Prefettura.

(*Continua*)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, del Regno d'Italia;

Veduta la legge 23 giugno 1873, n. 1437 (Serie 2ª), che autorizza effettuarsi le affrancazioni in confronto del Demanio e del Fondo per il Culto delle annualità inferiori a lire 100, mediante pagamento di somme corrispondenti al valore della rendita pubblica dovuta a' termini delle anzidette leggi, preso per base il prezzo periodicamente fissato dal Ministero delle Finanze;

Veduto il Regio decreto dell'8 giugno 1873, n. 1392, serie 2ª, per il quale la quotazione della rendita dei consolidati si effettua senza tener conto della cedola del semestre in corso;

Veduti i Ministeriali decreti del 19 luglio 1873, n. 50397-9530, 1° gennaio 1874, n. 81803-16191, 3 luglio 1874, n. 40576-8208, 2 gennaio 1875, n. 74789-16299, e 1° luglio 1875, n. 37004-9139, coi quali sono stati determinati i prezzi di base suaccennati a tutto dicembre 1875;

Ritenuto che il prezzo della rendita per le affrancazioni venendo determinato con riguardo alla decorrenza della medesima dal semestre successivo a quello in corso è necessario che gli effetti delle affrancazioni sieno protratti alla fine del semestre nel quale sono stipulati col pagamento del corrispondente rateo delle annualità,

Determina:

Il prezzo in base al quale dovrà conteggiarsi la rendita dovuta nelle affrancazioni delle annualità inferiori a lire 100 (cento) a termini della legge 23 giugno 1873, n. 1437 (Serie 2ª) è fissato dal 1° gennaio a tutto giugno 1876:

a) Pel consolidato 5 0/0 in lire settantacinque e centesimi dieci (L. 75 10) per ogni cinque lire di rendita, e

b) Pel consolidato 3 0/0 in lire quarantacinque e centesimi dieci (L. 45 10) per ogni tre lire di rendita.

L'annualità affrancata dovrà essere corrisposta fino a tutto il 30 giugno 1876.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte de' conti.

Dato a Roma, il 3 gennaio 1876.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti gli articoli 11 e 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270;

Veduta la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, ed il decreto Ministeriale 12 dicembre 1875 che determina gli interessi sulle somme depositate alle Casse di risparmio postali;

Veduto il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti, e quello della Commissione di vigilanza in data 18 e 24 dicembre 1875,

Determina:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1876 sulle somme depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, è fissato come segue:

1° *Nella ragione del* 4 9926 *per cento al lordo, e del* 4 30 *per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile:*

a) Per i depositi volontari dei privati, Corpi morali, e pubblici stabilimenti;

b) Per i depositi per premio di riassoldamento, e per surrogazioni nell'armata di mare;

c) Per i depositi per affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

2° *Nella ragione del* 4 0637 *per cento al lordo, e del* 3 50 *per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile*, per i depositi di cauzioni dei contabili, impresari, affittuari e simili;

3° *Nella ragione del* 3 0188 *per cento al lordo, e del* 2 60 *per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile*, per i depositi obbligatorii, giudiziari, ed amministrativi.

Art. 2. L'interesse per le somme che la Cassa darà a prestito ai Corpi morali durante l'anno 1876 è fissato nella ragione del sei per cento.

Il Direttore generale, amministratore della Cassa dei Depositi e Prestiti, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 gennaio 1876.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Dovendo aver effetto col 1° gennaio 1876 la legge del 27 maggio 1875, num. 2779 (Serie 2ª), per l'istituzione delle Casse postali di risparmio, questa Direzione generale ha provveduto perchè 607 uffizi sieno subito autorizzati a ricevere i depositi, a rilasciare i corrispondenti libretti, e ad operare i rimborsi, salvo ad estendere in seguito gradatamente il servizio agli altri uffizi.

Quelli già designati trovansi descritti su di un elenco, che il pubblico potrà consultare in ogni uffizio di posta.

I rimanenti uffizi, non ancora autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale, avranno però facoltà di ricevere i depositi successivi dalle persone che abbiano fatto il primo deposito e ritirato il libretto in uno degli uffizi già autorizzati e di eseguire i rimborsi sui libretti stessi.

Le norme principali che regolano il servizio delle Casse postali sono le seguenti:

1° Qualunque persona può fare depositi per conto proprio o di altri. Il depositante riceve all'atto del primo deposito un libretto, il quale è destinato a contenere il conto corrente fra lui e l'Amministrazione e comprende una serie di cedole valevoli per dare ricevuta dei rimborsi.

È vietato di rilasciare più libretti a favore di uno stesso individuo;

2° Chi abbia fatto il primo deposito in un uffizio, può fare i depositi successivi nello stesso od in altri uffizi, presentando ogni volta il libretto;

3° Le somme dei singoli depositi sono scritte nei libretti per cura dell'uffizio postale che li riceve.

Ogni deposito deve essere confermato dalla Direzione generale

delle poste con una dichiarazione, che è spedita direttamente al depositante, e che egli deve reclamare, qualora non gli giunga entro quindici giorni;

4° Nessun deposito può essere inferiore ad una lira.

Nel corso di ogni anno solare non si possono iscrivere nello stesso libretto più di lire 1000, dedotti i rimborsi ritirati nell'anno stesso;

5° Sulle somme depositate è corrisposto un interesse che fu determinato per l'anno 1876 in ragione del 3 per cento, netto di ogni ritenuta. Per gli anni successivi potrà essere modificato.

L'interesse sui depositi fatti dal 1° al 15 di ogni mese decorre dal giorno 16, e per quelli fatti dal 16 in poi decorre dal 1° del mese successivo.

Sulle frazioni di lira non si corrisponde interesse;

6° Al termine di ogni anno gli interessi si aggiungono al capitale e diventano fruttiferi.

Quando il credito di uno stesso individuo per depositi fatti, dedotti i rimborsi, superi lire 2000, la eccedenza rimane infruttifera, ma la capitalizzazione degli interessi sui depositi fino a lire 2000 procede senza interruzione;

7° I titolari dei libretti possono ottenere rimborso di tutto o di parte del loro credito in qualunque uffizio di posta, presentando sempre il libretto.

I rimborsi fino a lire 100 si fanno per regola a vista, purchè sieno chiesti nello stesso uffizio che abbia emesso il libretto o nelle cui scritture questo sia stato trasferito;

8° Pei rimborsi di somme maggiori occorre un preavviso nel limite di 20 giorni fino a lire 200, di 30 giorni fino a lire 1000 e di sessanta per le somme superiori. Però anche siffatti rimborsi saranno in via normale eseguiti al più presto possibile.

Pei rimborsi da farsi per opera di uffizi diversi da quelli che abbiano emesso i libretti o nelle cui scritture questi sieno stati trasferiti occorre un'autorizzazione della Direzione generale;

9° L'interesse sulle somme rimborsate cessa dal primo del mese pei rimborsi fatti dal 1° al 15, e dal 16 pei rimborsi fatti nella seconda quindicina;

10. I titolari dei libretti possono esigere che tutta la somma del loro credito od una parte di essa sia impiegata in acquisto di rendita del Debito pubblico per loro conto, o sia passata alla Cassa dei depositi e prestiti, come deposito volontario.

L'Amministrazione delle poste fa queste operazioni senz'alcun compenso, tranne il rimborso delle spese effettivamente incontrate, e si incarica anche di far convertire la rendita acquistata in certificati nominativi;

11. Ogni cinque anni potrà essere distribuita a titolo di premio ai depositanti una parte degli utili della Cassa.

Firenze, 26 dicembre 1875.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In esecuzione della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (Serie 2ª), essendosi con R. decreto del 9 dicembre successivo, n. 2802 (Serie 2ª), approvato un nuovo regolamento per la Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, si reputa opportuno di segnalare per norma degl'interessati le principali innovazioni introdotte dal nuovo ordinamento di detto servizio quale fu costituito dalla legge e dal regolamento succitato.

I. Dal 1° gennaio 1876 i depositi contemplati dalla legge del 17 maggio 1863, n. 1270, sono ricevuti, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e sotto la direzione della Amministrazione centrale che riceve pure, amministra e restituisce i depositi nella provincia ove ha sede, e conserva la gestione dei depositi effettuati a tutto dicembre 1875 (Legge 27 maggio 1875, art. 20).

II. La restituzione dei depositi e il pagamento degli interessi sui medesimi, nei casi in cui si può effettuare alle loro scadenze agli aventi diritto, si eseguiscono esclusivamente presso l'uffizio dove fu effettuato il deposito (Regolamento articoli 43 e 51).

Si eccettuano i depositi anteriori al 1° gennaio 1876, per cui la Amministrazione centrale, su domanda degli aventi diritto, continua a operare la restituzione e il pagamento per mezzo di quella Intendenza che sia indicata nella domanda (Regol. art. 132).

III. I titoli nominativi non sono più ammessi a deposito quando questo sia da vincolarsi a scopo di cauzione (Regol. art. 30).

IV. I titoli al portatore devono all'atto del deposito essere firmati sul loro corpo dal depositante per constatarne ad ogni evenienza l'identità (Regolamento art. 30. - Istruzione 24 dicembre 1875, art. 19).

V. La polizza di deposito non ha altro valore che quello di servire di prova della avvenuta effettuazione del deposito.

La sua esistenza a mani del depositante o di altri non costituisce nè prova, nè presunzione che il deposito sia tuttora sussistente (Regolamento art. 35).

VI. Quando per sorteggio, per scadenza od altrimenti sia divenuto rimborsabile in tutto od in parte il capitale d'un titolo depositato, o sia divenuto esigibile qualche premio, è ad esclusivo carico degli aventi diritto di curare che o per consenso degli interessati o per provvedimento dell'autorità competente, mediante le opportune cautele, sia reso possibile il ritiramento del titolo per la riscossione del capitale o del premio sul medesimo dovuti, e per l'effettuazione, ove d'uopo, del nuovo deposito in numerario od in titoli.

In via d'eccezione la Cassa opera essa medesima la riscossione del capitale o del premio, e fa il nuovo deposito quando concorrano insieme le seguenti tre circostanze, cioè:

1° Che non si tratti di depositi a solo scopo di cauzione;

2° Che si tratti d'un titolo di Debito Pubblico o di altro che sia emesso o pagabile dallo Stato, e non di titoli pagabili da provincie, comuni, Banche ed altre Società commerciali e industriali;

3° E che la riscossione del capitale o del premio si possa senza altro ottenere sulla semplice presentazione del titolo depositato.

Nel concorso di queste tre condizioni e quando siano decorsi sei mesi dal giorno in cui la riscossione si poteva fare, senzachè gli interessati abbiano presentata domanda per il ritiramento del titolo, la Cassa provvede essa entro i sei mesi successivi alla riscossione ed all'effettuazione del nuovo deposito (Regolamento art. 37).

VII. La Cassa cura la riscossione delle rendite, degl'interessi e degli altri proventi sui titoli depositati solo nel caso che concorrano le seguenti tre condizioni, cioè:

1° Che non si tratti di depositi a solo scopo di cauzione;

2° Che si tratti di titoli di Debito Pubblico od altri emessi o pagabili dallo Stato;

3° E che la riscossione delle rendite, degl'interessi o degli altri proventi si possa fare sulla semplice presentazione dei titoli depositati, o delle cedole, dei vaglia, dei *coupons* od altri recapiti annessi ai titoli stessi.

Concorrendo tutte queste tre condizioni la Cassa fa la riscossione alle periodiche scadenze e ne accredita l'importare al conto corrente del deposito cui i titoli appartengono, a meno che i frutti del deposito essendo liberamente esigibili dagli aventi diritto alle loro scadenze sia il caso di far semplicemente staccare e consegnare ai medesimi le cedole, i vaglia ed altri recapiti perchè li riscuotano essi stessi come infra (Regolamento art. 37).

VIII. Riguardo ai titoli non appartenenti al Debito Pubblico nè altrimenti pagabili dallo Stato, ma pagabili da provincie, co-

muni, Banche, Società ed altri stabilimenti, e riguardo ai titoli di qualunque sorta su cui la riscossione del capitale, dei premi, delle rendite, degli interessi, ed altro provento non si possa ottenere sulla semplice esibizione dei titoli stessi o delle cedole, vaglia od altri recapiti annessivi, è ad esclusivo carico degli aventi diritto il promuovere, come secondo i casi sarà opportuno, le occorrenti autorizzazioni o la delegazione di persona terza per effettuare il ritiramento dei titoli e la riscossione di quanto è dovuto, ed è quindi a loro esclusivo carico di fare essi medesimi gli atti opportuni verso chi di ragione per impedire le prescrizioni che si potessero verificare.

La stessa norma è applicabile qualunque sia la natura dei titoli depositati se il deposito è fatto a solo scopo di cauzione (Regolamento art. 37).

IX. Quando nei depositi a scopo di cauzione il vincolo non colpisca i frutti del titolo depositato, e in tutti gli altri casi in cui i frutti stessi siano liberamente esigibili alle loro scadenze dagli aventi diritto, la Cassa, sulla domanda di questi, promuove il distacco dai titoli e la consegna a loro mani delle cedole, dei vaglia, dei *coupons* o degli altri recapiti che servono alle periodiche riscossioni perchè possano curarle direttamente essi medesimi (Regolamento art. 38).

X. Le disposizioni dei precedenti numeri 6, 7, 8 e 9 sono pure applicabili ai depositi fatti anteriormente al 1° gennaio 1876, a meno che gli interessati facciano domanda alla Cassa perchè essa provveda come in passato alla riscossione dei capitali o dei premi che divengano esigibili ed alla riscossione e al pagamento, come di ragione, delle rendite ed altri proventi che decorrono sui titoli depositati (Regolamento art. 133).

XI. I mandati che non vengono riscossi entro l'anno successivo a quello della loro emissione non sono più pagabili senza una speciale autorizzazione dell'ufficio che li ha emessi, salvi gli effetti della prescrizione che si fosse verificata riguardo al credito cui essi si riferiscono (Regolamento art. 18).

In ogni caso per altro dalla data di spedizione del mandato cessa l'ulteriore decorrenza degli interessi sui depositi in numerario, ancorchè si ritardi per qualunque causa la riscossione del mandato (Regolamento art. 41).

XII. Spedito l'ordine di restituzione dei titoli depositati o di consegna di cedole o di altri recapiti, se entro l'anno successivo a quello in cui l'ordine fu emesso non abbia avuto luogo il ritiramento, questo non si può più eseguire senza una speciale autorizzazione dell'uffizio da cui l'ordine fu emesso, salvi in ogni caso gli effetti della prescrizione che potesse essersi verificata (Regolamento art. 71).

XIII. Ogni qualvolta venga mutata la ragione dell'interesse da corrispondersi sui depositi in numerario, il nuovo saggio si applica anche ai depositi precedentemente eseguiti (Regolamento art. 41).

XIV. La cessione dei depositi deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a termini dell'art. 1323 del Codice civile, e notificata regolarmente all'ufficio ove i medesimi sono iscritti (Regolamento art. 39).

Nella stessa forma devono essere fatte le procure da presentarsi alla Cassa a corredo delle domande fatte da mandatari (Regolamento art. 52).

XV. I sequestri, pignoramenti ed ogni opposizione tendenti ad impedire il pagamento degl'interessi o la restituzione del deposito debbono essere fatti a termine di legge e regolarmente notificati a quell'ufficio presso cui esiste l'iscrizione del deposito (Regolamento art. 47).

Per i depositi riguardo a cui si fossero già emessi i mandati o gli ordini di restituzione o di consegna delle cedole, gli impedimenti non producono effetto se non siansi fatti notificare al cassiere centrale, al tesoriere od a quell'altro agente pagatore sul quale furono spediti i mandati o gli ordini (Regolamento art. 48).

XVI. Per quanto concerne gli antichi depositi anteriori al 1° gennaio 1876 il solo amministratore centrale ha la rappresentanza della Cassa dei depositi, e ad esso esclusivamente, alla sua sede, debbono essere notificate le citazioni, le intimazioni di sequestri, opposizioni, cessioni, pignoramenti ed altre qualunque riflettenti i depositi stessi.

Per quei depositi riguardo a cui già si fossero emessi i mandati di pagamento o gli ordini di restituzione dei titoli o di consegna delle cedole si applica il secondo alinea del numero precedente (Regolamento art. 134).

XVII. Quando si tratta della restituzione di depositi inferiori a lire cento, la prova della qualità di eredi può somministrarsi nei modi stabiliti dall'art. 335 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, anzichè col promuovere apposito decreto dell'autorità giudiziaria (Regolamento art. 60).

XVIII. Se il provvedimento che prescrive od autorizza la restituzione del deposito la subordina all'adempimento di qualche condizione, il deposito non si rilascia se non è delegata una determinata persona a ritirarlo, ed a curare l'adempimento della condizione imposta, o se non è espressamente esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo al detto adempimento (Regolamento art. 59).

XIX. Quando occorra di far vendere per espropriazione qualche titolo depositato, e quando un deposito in numerario debba convertirsi in deposito di rendita, in iscrizione nominativa sul Gran Libro, od in altro impiego, l'autorità competente deve affidarne l'incarico ad un agente di cambio o ad altra persona, autorizzandola a ritirare il deposito e ad eseguire l'alienazione, la conversione del deposito o quell'altra operazione di cui sia il caso senza ingerenza della Cassa (Regolamento articoli 68 e 69).

Firenze, addì 27 dicembre 1875.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrivono da Vienna al *Pester Lloyd* che il conte Andrassy, un giorno prima di partire per Pest, cioè il 2 corrente, ha ricevuto gli ambasciatori d'Inghilterra e di Francia e l'inviato d'Italia ed ha colto l'occasione per comunicare ad essi i particolari dei suoi progetti di riforma. Il ministro austriaco potè assicurare i tre rappresentanti esteri che i gabinetti di Pietroburgo e Berlino hanno aderito senza riserve al progetto di circolare che da Vienna viene spedito alle altre potenze firmatarie del trattato di Parigi. Lo stesso giornale dice che la circolare fu spedita ufficialmente alle potenze garanti lo stesso giorno 2 gennaio. Un altro giornale aggiunge che l'ambasciatore austriaco a Parigi, conte Apponyi, ebbe l'ordine da Vienna di comunicare copia della circolare ai principi Hohenlohe ed Orloff e di mettersi d'accordo con questi diplomatici per raccomandare la nota al gabinetto di Versailles.

Il *Times* del 3 corrente pubblica un dispaccio elettrico da Ragusa col quale vengono smentite le voci che il Montenegro stia per contrarre un prestito. Lo stesso giornale annunzia che il governo russo ha fatto dei richiami al principe del Montenegro e gli ha dato il consiglio di non uscire dalla neutralità sotto nessun pretesto. Il principe ha promesso di seguire questo consiglio.

A Pest hanno luogo da pochi giorni le conferenze per la soluzione delle quistioni economiche pendenti fra le due metà della monarchia austro-ungarica L'Austria vi è rappresentata dai ministri Auersperg, Lasser, de Pretis e Chlumecky, e l'Ungheria dai ministri Tisza, Szell e Simonyi. Le conferenze hanno luogo in presenza del cancelliere conte Andrassy recatosi a questo scopo a Pest dietro espresso desiderio dell'imperatore. Nè i giornali di Vienna, nè quelli di Pest sono in grado di dire cosa alcuna sulle trattative che sono tenute secretissime, ma sì gli uni che gli altri riconoscono la gravità della situazione e la grande difficoltà di uscirne.

Il *Journal Officiel* ha già promulgate le due leggi sulla elezione dei deputati e dei senatori e quella sulla stampa. In virtù di questa seconda legge tutti i giornali sospesi o soppressi nei dipartimenti a causa dello stato d'assedio riprendono i loro diritti e sono liberi di continuare la loro pubblicazione. Sono soltanto eccettuati da questa disposizione i giornali dei dipartimenti della Senna, del Rodano e delle Bocche del Rodano.

A Versaglia fu tenuta il giorno 3 dalla Commissione di permanenza una riunione preparatoria nella quale si è agitata la questione di sapere se la Commissione medesima avrà da sorvegliare i comportamenti del ministero durante il periodo elettorale.

I commissari di destra risposero che le attribuzioni della Commissione di permanenza non consistono nell'esercizio di un tale controllo, ma che esse si riassumono nel diritto di convocare l'Assemblea ove sopravvenga un fatto abbastanza grave per motivare una simile convocazione.

Il presidente dell'Assemblea e della Commissione signor Audiffret-Pasquier ha riassunto il dibattimento facendo osservare che la Commissione di permanenza non deve lasciar restringere le sue attribuzioni in limiti troppo stretti, quando appunto le sue investigazioni potessero avere per oggetto di esaminare se l'Assemblea debba o non debba venire convocata d'urgenza. Il duca di Audiffret-Pasquier ha rammentato a questo proposito che nel 1849 il signor Leone Faucher ha date le sue dimissioni in causa di un suo dissenso colla Commissione di permanenza. La riunione si sciolse senza aver presa alcuna deliberazione.

Il giorno di capo d'anno avvenne un fatto di considerevole importanza pel progresso economico e sociale della Russia. In tal giorno fu risoluta la questione della ferrovia che deve allacciare la Russia europea alla Russia asiatica attraverso l'Ural. E la risoluzione presa in Consiglio di ministri fu sanzionata dall'imperatore.

Il tracciato che venne preferito fu quello che il colonnello Bagdanowitch espose lo scorso agosto al Congresso di geografia di Parigi.

Secondo un tale tracciato non sarebbe più Oremburgo, ma Njini-Nowgorod, già congiunta alla capitale, che costituirebbe la testa della nuova linea, la quale, passando per Kazan e Catherinenburg, riuscirebbe a Tioumen, dopo una percorrenza di 1500 chilometri circa. Più tardi Catherinenburg verrà posta in comunicazione con Taschkent; quindi Tioumen con Irkoutsk e con Pechino.

Abbiamo sott'occhio un'analisi completa del decreto Reale comparso nella *Gaceta de Madrid* relativamente alla convocazione delle Cortes per il 15 febbraio. Le elezioni dei deputati e dei senatori avranno luogo per suffragio universale, ma per questa volta soltanto. Esse incominceranno il 20 gennaio in Spagna ed il 15 febbraio a Portoricco. Le città di Biscaglia e di Navarra nomineranno dei deputati e dei senatori per la parte non occupata dagli insorti. Il ministro dell'interno si concerterà in proposito coi Consigli generali della Biscaglia e della Navarra. L'esposizione dei motivi di questo decreto fa risaltare che i ministri attuali non sono gli avversari dei diritti individuali. Libertà assoluta è garantita alle manifestazioni del suffragio universale in Ispagna e nelle colonie.

Scrivesi da Costantinopoli alla *Neue Freie Presse* di Vienna che quanto alla situazione finanziaria della Turchia l'orizzonte incomincia a rasserenarsi. La Sublime Porta sta ora esaminando delle proposte molto serie che le sono state fatte da una potente Compagnia la quale domanda la concessione per tutte le miniere di carbon fossile dell'impero. L'unica miniera che è in esercizio ora in Turchia è quella di Eraclea, la quale, ove fosse meglio coltivata, potrebbe produrre almeno due milioni di tonnellate di carbone all'anno. Le altre miniere che non furono ancora toccate dalla mano dell'uomo sembrano essere ancora più ricche. Da queste miniere, come pure da quelle di rame e di piombo argentifero che trovansi nell'impero, per non parlare dei boschi vastissimi quasi intatti, il governo turco potrebbe, a detta del corrispondente, ricavare quanto basta per ristorare completamente le sue finanze.

Un telegramma da Bucarest, 2 gennaio, pubblicato dai giornali tedeschi, annunzia che nel Senato rumeno un senatore ha fatto la proposta che il principe possa esercitare il diritto di conferire decorazioni. La proposta venne accettata ad unanimità di voti, dopo che il ministro della guerra ebbe promesso che il governo corrisponderà al desiderio del Senato e presenterà un apposito progetto di legge. In seguito ad un'altra interpellanza il ministro promise di presentare pure un progetto di legge, stando al quale in avvenire verranno coniate le monete coll'effigie del principe. Il Senato si è quindi prorogato fino al 22 gennaio.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Firenze 5. — Il cavaliere Padovani, presidente della Commissione esecutiva dell'Esposizione di Filadelfia, si recherà colà verso i primi giorni di aprile per mettersi a capo della deputazione italiana, dirigere e sorvegliare le operazioni di collocamento dei prodotti esposti.

Pechino, 4. — Un decreto destituisce le autorità di Momein per essere poste sotto processo, in seguito all'assassinio di Margary.

Cairo, 4. — Le voci che circolano con persistenza riguardo ad alcune pretese divergenze che sarebbero sorte fra il Kedivè e il sig. Stephen Cave, sono completamente false. Il Kedivè e il sig. Cave trovansi fra di loro in buonissima relazione. Cave andrà giovedì a visitare il Canale, ove rimarrà alcuni giorni.

Londra, 5. — I giornali dicono che il governo francese ha l'in-

tenzione di agire d'accordo coll'Inghilterra riguardo alla nota del conte Andrassy.

Il *Times*, parlando della dimissione di Nubar pascià, ministro degli affari esteri in Egitto, dice che essa fu cagionata dall'avere il Kedivè reso Nubar pascià responsabile di aver fatto andare Stephen Cave in Egitto e di ubbidire alle suggestioni inglesi. Il Kedivè, irritato, era disposto di rivolgersi verso la Francia, ma riconoscendo la follìa di una rottura coll'Inghilterra, colpì Nubar Pascià.

Parigi, 5. — Il tribunale di commercio respinse la domanda fatta da Mandel, redattore del *Bollettino Finanziario*, di dichiarare in liquidazione la Banca franco-olandese. I motivi della sentenza sono assai favorevoli alla Banca franco-olandese.

Parigi, 5. — Una lettera diretta dal signor Grancey, addetto militare francese a Londra, al *Times*, conferma la lettera pubblicata dallo stesso *Times* il 22 dicembre e firmata da Warhawk, il quale dichiarava di aver avuto conoscenza fino dal 1873 di un progetto di alcuni malfattori per far colare a fondo le navi col mezzo di macchine infernali per truffare le Compagnie di assicurazione. Warhawk avvertì allora Grancey che i primi esperimenti dovevano farsi a Marsiglia o a Bordeaux. Grancey ne informò il suo governo, il quale avvertì segretamente la Compagnia di assicurazione. Warhawk seppe in seguito che il progetto sarebbe ripreso e applicato alle navi tedesche e ne informò l'ambasciata tedesca, ma questa prestò poca attenzione a questo avviso.

Lettere particolari di Berlino assicurano che il principe di Bismarck, spaventato dai progressi del socialismo, pensa a ricostituire l'Unione dei conservatori, ed a far cessare la persecuzione contro i cattolici.

Madrid, 5. — Una lettera di Tafalla dice che diversi ufficiali e soldati carlisti, accusati di cospirazione, vennero fucilati nei dintorni di Estella.

Londra, 6. — Il *Times* assicura che il governo francese informò direttamente l'Austria-Ungheria che esso aderiva senza riserve alla nota del conte Andrassy. La Francia avrebbe pure informato diversi altri governi di questa sua decisione.

Londra, 6. — Confermasi che la nota del conte Andrassy riguarda unicamente le provincie insorte. Essa non propone alcun progetto definitivo riguardo al controllo per la esatta esecuzione delle riforme.

Parigi, 6. — La notizia del *Times* che la Francia abbia aderito senza riserva alla nota di Andrassy è almeno prematura.

Londra, 6. — La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto al 5 per cento.

Parigi, 6. — Il ribasso del turco fu cagionato dalla voce che il pagamento del cupone sarebbe aggiornato al primo febbraio.

La comunicazione del cavo sottomarino fra Lisbona e Madera è ristabilita.

I giornali repubblicani criticano la circolare di Buffet riguardo all'applicazione della legge sulla stampa. Essi credono che questa circolare tenda ad annullare la recente votazione dell'emendamento Janzé, che toglie all'Amministrazione la facoltà di proibire la vendita e la distribuzione dei giornali nella pubblica via.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Leggiamo nella rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche di Roma, pubblicata per cura della Direzione di statistica comunale, che, dal dì 13 al 19 dicembre 1875, sopra una popolazione di 256,153 abitanti si ebbero 44 emigrazioni, 192 immigrazioni, 20 matrimoni, 157 nascite e 244 morti.

Siccome negli ospedali morirono 78 persone, delle quali 27 non avevano residenza in Roma, e fra i 166 morti a domicilio 18 erano di passaggio per la città, perciò, se dalla cifra totale si detraggono i 45 non residenti, rimangono 199 defunti, che corrispondono alla media annua di 40,3 sopra ogni 1000 abitanti della popolazione stabile.

Nella settimana corrispondente del 1874 in Roma vi furono 31 matrimoni, 157 nascite e 148 decessi.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio (all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare) resulta che, dal 13 al 19 dicembre 1875, la temperatura massima fu di 12,3 e di 0,3 la temperatura minima.

Scavi d'Olimpia. — Telegrafano da Atene il 1° gennaio ai giornali tedeschi che negli scavi di Olimpia venne trovata una statua di Prassitele.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 5 gennaio 1876 (ore 16 55).

Venti forti o fortissimi di nord nell'Italia centrale e inferiore. Mare tempestoso presso il Gargano e a Bari; grosso a Rimini, Palascia, Capri e a S. Teodoro; agitato in molti luoghi. Cielo sereno in Sardegna, in alcuni paesi dell'alto Adriatico e da Genova a Napoli; coperto in quasi tutto il resto d'Italia. Barometro alzato fino 4 mm. a Moncalieri, nel Veneto, nelle Romagne e nelle Marche; abbassato fino a 9 mm. nella Comarca, in Sardegna o nell'Italia meridionale. Venti moderati in Austria. Mare leggermente agitato a Trieste, a Lesina, lungo le coste dell'Inghilterra, a Soulina e a Varna. Nel periodo decorso il termometro è sceso a 9 gradi sotto zero a Camerino, a 6 ad Urbino, e a 3 a Moncalieri. Probabili venti di nord con intensità crescente e mare agitato anche sul basso Mediterraneo.

Firenze, 6 gennaio 1876 (ore 15 45).

Cielo nuvoloso in Sicilia, nel golfo di Napoli, a Taranto, a Camerino e a Livorno; nevica da Ancona a Brindisi; sereno nel resto dell'Italia. Barometro stazionario nel Piemonte e nel Veneto; alzato da 2 a 8 mm. altrove. Mare grosso o agitato lungo le coste centrali e meridionali dell'Adriatico, nel golfo Asinara, all'ovest e nord della Sicilia, nello stretto di Messina e nei limitrofi paraggi della Calabria. Forti venti di nord-ovest e nord-est in tutti questi luoghi. Forti pressioni in tutta l'Europa settentrionale ed occidentale. È probabile che continui il dominio della corrente polare, specialmente nel sud dell'Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 5 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	756,2	759,4	761,4	763,5
Termomet. esterno (centigrado)	0,0	0,9	0,4	— 3,
Umidità relativa...	55	36	33	47
Umidità assoluta...	2,53	1,78	1,76	1,64
Anemoscopio........	N. 18	N. 20	N. 27	N. 11
Stato del cielo......	10. belliss.	10. bello	10. bello	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 1,2 C. = 0,9 R. | Minimo = —3,6 C. = —2,9 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,5	765,3	764,1	763,6
Termomet. esterno (centigrado)	— 4,7	0,0	3,0	2,6
Umidità relativa...	53	56	56	60
Umidità assoluta...	1,74	2,53	3,19	3,33
Anemoscopio.........	Calma	N. 0	E. 1	S. 6
Stato del cielo........	10. sereno	10. bello	8. cirri	4. cirro-cumuli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 3,2 C. = 2,5 R. | Minimo = —5,1 C. = —4,1 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 gennaio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore ersato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1876	—	—	75 37	75 32	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	78 70	78 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	77 80	77 75	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1380 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	474 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	392 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° gennaio 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	528 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 20	107 10	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 90	26 85	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 59	21 57	— —
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 60, 50 cont.

Londra breve 26 85.

Prestito Blount 78 70.

Id. Rothschild 77 80.

Il Deputato di Borsa: P. Luigioni | Il Sindaco: A. Pieri.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 20 del mese di Dicembre 1875* del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000

ATTIVO.

Cassa e riserva			L.	16,263,177 70
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 25,309,731 41	28,124,710 74	» 28,124,710 74
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,750,242 62		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 64,736 71		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni			»	4,266,693 93
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 1,964,752 17		» 2,078,729 64
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 58,033 21		
	Effetti ricevuti all'incasso	» 55,944 26		
Crediti			»	3,809,622 23
Sofferenze			»	917,083 34
Depositi			»	7,691,126 86
Partite varie			»	3,027,639 69
			TOTALE L.	66,178,784 18
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			»	1,261,641 51
			TOTALE GENERALE L.	67,440,425 64

PASSIVO.

Capitale	L.	8,400,000 »
Massa di rispetto	»	9,799 77
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, buoni di Cassa	»	29,662,259 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	14,837,688 81
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	»
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	7,691,126 86
Partite varie	»	4,277,064 98
TOTALE	L.	64,877,939 42
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	2,562,486 22
TOTALE GENERALE	L.	67,440,425 64

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L.	9,041,305 »
Argento	»	4,084,768 02
Bronzo	»	3,839 68
Biglietti consorziali	»	2,699,590 »
RISERVA	L.	15,829,502 70
Biglietti di altri Istituti d'emissione	»	433,675 »
CASSA	L.	16,263,177 70

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	99,933	L. 4,996,650 »
da L. 100	58,827	» 5,882,700 »
da L. 200	26,330	» 5,266,000 »
da L. 500	10,063	» 5,031,500 »
da L. 1000	4,698	» 4,698,000 »
		L. 25,874,850 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	260,318	L. 260,318 »
da L. 2	150,858	» 301,716 »
da L. 5	224,855	» 1,124,275 »
da L. 10	132,612	» 1,326,120 »
da L. 20	38,749	» 774,980 »
	TOTALE	L. 29,662,259 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . L. 29,662,259 00 è di uno a 2 461

Il rapporto fra la riserva » 15,829,502 70 { la circolazione L. 29,662,259 » e gli altri debiti a vista » 14,837,688 81 } » 44,499,947 81 è di uno a 2 179

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e a l anno.

		3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	»	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	»	5	6
Per le anticipazioni su sete	»	5	6
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	»	»	»
Sui conti correnti passivi	»	»	»
Prezzo corrente delle azioni		L.	»
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		»	»

Palermo, 30 dicembre 1875.

Visto — IL DIRETTORE GENERALE
A. RADICELLA.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

66 103

Rep. 2. N. 3297.

In nome di Dio addì trentuno dicembre milleottocentosettantacinque, regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Dichiarazione e Protesta
emessa da S. E. il signor Principe D. Camillo Massimo.

Avanti di me Curzio Franchi, notaro pubblico di Collegio, residente di studio in Roma, piazza del Biscione, numero 5, e dei testimoni infrascritti abili a senso di legge,

Personalmente assistente

Sua eccellenza il signor principe D. Camillo al battesimo Carlo Massimo, figlio primogenito della ch. m. principe D. Camillo al battesimo Vittorio, domiciliato nel proprio palazzo in via dei Massimi, n. 18, a me notaro cognito, il quale di sua spontanea e deliberata volontà ha dichiarato e dichiara a me notaro che sebbene nell'istromento di divisione dell'eredità paterna fra l'ecc.mo comparente e i di lui fratelli, stipulato in atti di me notaro il 8 dicembre spirante anno milleottocentosettantacinque, sia stato il detto ecc.mo comparente privato in virtù delle vigenti leggi di una porzione di beni che ad esso avrebbero spettato come primogenito; pure il medesimo dichiara aver ciò fatto unicamente per sottostare alle attuali leggi, e non intende con quell'atto essere andato contro la testamentaria volontà del suo autore da esso sempre rispettato, nè avere menomamente pregiudicato agli interessi della sua eccellentissima casa e suoi; e altrimente si è protestato e protesta di voler conservare integro ed illeso qualunque diritto che in forza di qualsivoglia legge anche futura possa competere alla sua ecc.ma casa.

E non solo questi provenienti da vincoli fidecommissari, ma dichiara altresì l'ecc.mo comparente sostenere e mantenere illeso qualunque altro diritto spettante alla sua ecc.ma casa e provenienti dai suoi maggiori sì in Roma che altrove, e specialmente nella sua terra di Arsoli e Roviano, presa la parola diritto nel suo più amplo significato, ed intende l'ecc.mo comparente che la presente protesta abbia forza e vigore come se fosse presentata e trasmessa alle singole autorità governative.

Sopra le quali cose, ecc.

Atto fatto in Roma nella residenza del lodato ecc.mo comparente presenti i qui appresso qualificati testimoni che con il modesimo comparente e me notaro previa lettura si firmano.

Camillo principe Massimo.

D. Cataldo Caprara di Rossedi figlio del fu Francesco, sacerdote, domiciliato in Roma nel palazzo Massimo, via dei Massimi, n. 18, fui testimonio.

Ignazio Lamperini, romano, figlio del fu Enrico, domiciliato in via dei Massimi, n. 18, fui testimonio.

Curzio Franchi, notaro di Collegio.

Reg. a Roma quattro gennaio 1876 al reg. 24, n. 33, atti pubblici. Esatto lire 1 20 — Il ricevitore: Maffei.

Per copia conforme al suo originale collazionata e trovata concorde,

Roma, questo di quattro gennaio milleottocentosettantasei.

Così è.

CURZIO FRANCHI notaro in Roma.

82

DIFFIDAZIONE.

Sull'istanza dei signori Pietro, Paolo, Arcangelo ed Alfonso Evangelisti nel nome, ecc., domiciliati in Roma, via Testaccio, n. 53, si diffida Anna Ambrogi vedova ed erede del fu Luigi Campanelli, ora in Raimondi, qualmente per la casa posta in Nerola, via del Colle, confinata dal filo Castello, la strada, salvi, ecc., e per altri fondi, ecc., non si pagò il prezzo dal detto Campanelli; si diffida chiunque ancora ne potesse fare acquisto.

Roma, 5 gennaio 1876.

MARCO AVV. ROSATI.

(3ª pubblicazione).

IMPRESA DELL'ESQUILINO

Per deliberazione in data 18 ottobre 1875 depositata agli atti del notaro sottoscritto il 27 stesso mese, approvata con R. decreto 28 scorso novembre, presa dall'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società anonima **Impresa dell'Esquilino** costituita in Genova per atto pure a rogito del sottoscritto, del 6 luglio 1872, autorizzata con R. decreto del 25 ottobre detto anno, vennero introdotte alcune modificazioni, aggiunte e variazioni allo statuto sociale, cioè:

A) Soppressi gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60 e 61 concernenti il *Comitato esecutivo in Roma* che venne *abolito*.

B) Modificati gli articoli 33, 34, 39, 40, 43 e 55, ed in conseguenza trasformata la *Direzione sotto la dipendenza di un Consigliere delegato* da scegliersi nel seno del Consiglio di amministrazione, con obbligo di residenza a Roma per rappresentare di fronte ai terzi la Società in esecuzione delle deliberazioni del detto Consiglio, ed esercitare inoltre quelle altre attribuzioni che anche fuori di Roma gli venissero delegate dal Consiglio medesimo, rimanendo però sempre concentrata la rappresentanza nel presidente, o in chi ne fa le veci. A riguardo del Consiglio fu ridotto il suo numero da dodici ad otto membri, e stabilito per la validità delle sue deliberazioni essere necessario la presenza di cinque membri almeno, e che le funzioni dello stesso sono retribuite mercè un trattamento fisso che sarà determinato dalla Assemblea degli azionisti.

C) L'art. 19 fu modificato e venne perciò stabilito essere validamente costituita l'assemblea generale mediante la presenza di 25 azionisti che rappresentino almeno la quinta parte del capitale sociale.

D) All'art. 21 fu tolta la parola " straordinaria „ rimanendo così concepito:

" Il giorno della convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato per tre volte „ nel giornale ufficiale del Regno e nel giornale degli annunzi giudiziari in „ Genova almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea „.

E) Fu aggiunto come complemento della materia di liquidazione un nuovo articolo dicente:

" Facendosi luogo allo scioglimento della Società in qualunque tempo e per „ qualunque causa, l'Assemblea nomina gli stralciari, e conferisce loro i poteri „ meglio visti „.

F) Inoltre con suddetta deliberazione vennero conferti al Consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per provvedere ai bisogni finanziari dell'Impresa, anche disponendo dell'attivo sociale per concedere le occorrenti garanzie.

Fatto e pubblicato il presente a termini dell'articolo 163 del Codice di commercio.

Genova, 29 dicembre 1875.

67 GIUS. BALBI Not.

MUNICIPIO DI COPPARO

1° grado. **AVVISO D'ASTA.** 2° esperimento.

Nell'asta tenutasi il giorno 24 cadente decembre per l'appalto dell'impresa qui in calce descritta non avendo avuto luogo la delibera per non raggiunto ribasso, si deduce a pubblica notizia che si apre il concorso per il secondo esperimento, e s'invitano tutti quelli che vorranno accudirvi a presentare non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno di venerdì 21 del venturo gennaio 1876 la propria offerta in questa residenza municipale.

Le offerte saranno in carta bollata da lira una, dovranno indicare il prezzo in lettere ed in numeri e l'obbligazione di eseguire l'impresa a termini del relativo piano e capitolato ostensibili in questa segreteria nelle ore d'ufficio; saranno inoltre semplici e non condizionate.

Nel suddetto giorno o nei successivi si procederà all'apertura delle schede esibite per addivenire al deliberamento che avrà luogo qualunque sia il numero degli oblatori, sempre che però sia migliorato od almeno raggiunto il ribasso prestabilito nell'apposita scheda della stazione appaltante, a termini delle vigenti disposizioni regolamentarie, e riservati gli ulteriori esperimenti dalla legge prescritti.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera è fissato a tutte le ore 12 meridiane del giorno di venerdì 11 febbraio 1876.

Saranno ammesse all'incanto quelle persone soltanto che oltre all'onestà siano conosciute dell'arte, di esperimentata idoneità, munite della cauzione prescritta dal capitolato speciale, ed abbiano in precedenza fatto il qui sotto stabilito deposito per le spese dell'asta e per la stipulazione del contratto.

IMPRESA DA APPALTARSI	DEPOSITO	PREZZO DI PERIZIA
Manutenzione delle strade sistemate a breccia pel triennio 1876-77-78.	L. 2000	Annue L. 40,372 63

Dalla residenza municipale, Copparo, 30 dicembre 1875.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco: G. SPISANI.

75

SOCIETÀ DEI PIROSCAFI POSTALI I. E V. FLORIO E C.

AVVISO.

I signori azionisti della detta Società restano legalmente avvertiti che ai termini dell'art. 24 degli statuti è convocata l'Assemblea pel giorno tredici del prossimo mese di febbraio in Palermo nel locale dell'Amministrazione in piazzetta Marina, corso Vittorio Emanuele, alle ore 12 meridiane.

Oggetto della riunione è la presentazione e discussione del bilancio generale del tredicesimo anno amministrativo da ottobre 1874 a tutto settembre 1875, e provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza in rimpiazzo di quelli che cessano dalle loro funzioni giusta gli statuti.

Tutti gli azionisti i quali vorranno far parte dell'Assemblea, non più tardi del giorno sei del succitato febbraio, ai sensi dell'art 25 dei suddetti statuti, dovranno depositare le cedole delle loro azioni nella cassa sociale in Palermo, o presso le sedi della Banca Nazionale di Napoli e di Roma.

Palermo, 3 gennaio 1876.

100 *I Gerenti:* I. e V. FLORIO e C.

SOCIETÀ GENERALE DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

(1ª pubblicazione)

Il Consiglio di amministrazione ha l'onore di prevenire i signori azionisti che, conforme agli articoli 35 e 36 degli statuti sociali, l'assemblea generale ordinaria è stata fissata pel giorno 15 del mese di febbraio prossimo.

L'assemblea avrà luogo alle ore 12 meridiane presso la sede della Società in Firenze, via Bufalini, n° 24, ed avranno diritto d'intervenirvi tutti quelli azionisti che hanno fatto il deposito delle loro azioni, ai termini dell'art. 32 degli statuti sociali.

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione.
2° Presentazione ed approvazione del resoconto dell'esercizio 1875.
3° Rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione a tenore dell'articolo 23 degli statuti.

Firenze, 5 gennaio 1876. 95

MUNICIPIO DI BISCEGLIE

4° Avviso d'Asta.

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno undici andante gennaio in questo palazzo di città ed innanzi al sindaco, o chi per lui, si addiverrà allo incanto definitivo dell'appalto del dazio consumo sul vino, aceto, ecc., sull'annuo prezzo di lire 56,437 50, offerto in grado di ventesimo dal signor Graziano Minutillo di Domenico, giusta verbale di pari data, con prevenzione che in mancanza di concorrenti l'appalto resterà in modo definitivo aggiudicato allo stesso offerente.

Le condizioni sono quelle riportate nel primo avviso d'asta del 18 dicembre 1875, visibili in questa segreteria municipale nelle ore d'ufficio.

Bisceglie, 5 gennaio 1876.

Visto — *Il Sindaco ff.:* F. VENTURA.

104 *Il Segretario:* M. DI LIDDO.

AVVISO.

I possessori dei certificati di pagamento per le Azioni della Società **Il Tevere** sono convocati in prima e generale adunanza a forma del Codice di commercio per il giorno 16 gennaio corrente in Firenze, nel locale della Borsa, entrando da via Saponai, n° 5, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Comitato promotore sul proprio operato.
2° Determinazione del numero delle azioni sottoscritte e verifica degli apporti sociali.
3° Discussione sulla forma sociale e sul relativo statuto.
4° Nomina del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
5° Disposizioni generali sui lavori sociali.

NB. Per intervenire all'attuale assemblea i possessori dei certificati di pagamento dovranno averne effettuato il deposito almeno tre giorni innanzi all'epoca fissata per detta adunanza alla sede provvisoria della Società in via Nazionale, n° 38, piano 2°, in Firenze. 91

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Si diffidano i possessori dei titoli provvisori del Prestito della città di Napoli emessi dal sottoscritto in data del 25 luglio 1873, e col programma di vendita del 20 luglio 1873, e segnati coi numeri 26454, 26455, 26458, 26460, 26462, 32753, 32754, 32703, 32013, 32014, 32994, 45558, 45567, 45579, 45580, 45581, 45582, 45583, 45599, 45600, che non avendo essi possessori di detti titoli adempito a tutto il 31 luglio 1875 al totale pagamento nei termini del programma suddetto e della dichiarazione su ciascun titolo, il sottoscritto ha proceduto all'annullamento dei titoli provvisori portanti i numeri di sopra enunziati.

Napoli, 31 dicembre 1875.

71 O. FANELLI.

DECRETO.
(2ª pubblicazione)

La R. Corte d'appello di Venezia, sezione prima (civile),

Visto l'atto di adozione 8 dicembre 1875 assunto davanti il primo presidente di questa Corte d'appello, ricevuto dal cancelliere della Corte e presentato nel 14 corrente, col quale li signori coniugi dottor Alessandro Agostino Cavedalis fu dottor Gerolamo e Maria Francesca Sarcinelli fu Pietro di Spilimbergo dichiarano di adottare la signora Amalia Lucia Sarcinelli figlia di Giuseppe Sarcinelli e Grazia Gri pure di Spilimbergo;

Vista la conforme accettazione di quest'ultima nell'atto medesimo, e visto l'assenso degli intervenuti di lei genitori;

Udita in camera di consiglio la relazione del consigliere delegato cavalier Pisenti;

Sentito in camera di consiglio il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale cav. Pognici,

Pronuncia in camera di consiglio:

Si fa luogo all'adozione — ed affisso in udienza di questa sezione prima, il presente decreto sarà pubblicato per una volta all'Albo di questa Corte, a quello del tribunale civile e correzionale di Pordenone, a quello della pretura e del municipio di Spilimbergo, e sarà inoltre inserito per *tre volte* nella gazzetta ufficiale di Venezia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Venezia, 16 dicembre 1875.

TECCHIO primo presidente.

77 GORLA canc. regg.

BANDO GIUDIZIALE.
(1ª pubblicazione)

Ad istanza di Balmas Alessandro nell'udienza del giorno 10 febbraio 1876 che terrà la prima sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita forzata dei seguenti immobili espropriati in danno di Zoratti Vincenzo di Rocca Priora, e Tanari Gaetano di Frascati.

L'incanto avrà luogo in due lotti, il primo del fondo urbano per L. 309 36, ed il secondo dei fondi rustici per L. 363.

Descrizione dei fondi.

1° Porzione di casa e sottoposta cantina sita in Rocca Priora in contrada via Paolina, segnata in mappa sez. 1ª, n. 243 sub. 2, confinante con Basili, Emili e la strada.

2° Terreno prativo, sito nel territorio di detto comune, vocabolo Cajano, allibrato al censo n. 270.

3° Altro terreno prativo nel suddetto territorio, vocabolo Pantano, distinto al censo sez. 1ª, n. 493.

4° Terreno boschivo da taglio, seminativo e castagneto nel medesimo territorio, vocabolo Vallone, Stringolo, Strada della Forma, Calcara, Valle Battista e Lubaro, allibrato al censo sezione 2ª, numeri 601, 1037, 1293, 1453, 1456, 1462, 2265, confinante Gaetano Tanari, Luigi Zoratti e Luigi Pacini.

102 ERMETE MICHELI proc.

ATTO DI CITAZIONE
a comparire avanti il Tribunale civile di Vercelli ff. di Tribunale di commercio.

Con atto 29 dicembre 1875 dell'usciere Morandi, addetto al tribunale civile di Vercelli, colle formalità di cui all'art. 142 Codice di commercio, è previo decreto di abbreviazione del termine rilasciato da quel signor presidente la ditta I. S. fratelli Levi Gattinara evoca avanti il tribunale civile di Vercelli ff. di quello di commercio all'udienza ivi tenuta alle ore nove antimeridiane del giorno ventinove corrente gennaio la ditta Gebrader, Muller e Comp. corrente in Altorf (Svizzera) per ottenerne la condanna al pronto pagamento di franchi 1800 moneta svizzera, prezzo riso venduto e rimesso coili interessi e spese.

Vercelli, li 3 gennaio 1876.

98 ARA proc.

Notariato e Uffici notarili. 83

In breve sarà pubblicato un lavoro concernente *i singoli casi della contrattazione, gli atti testamentari, i Consigli ed Archivi notarili*, intitolato come segue:

PICCOLO MANUALE

per la più facile e spedita applicazione degli onorari, diritti, tasse, spese e indennità, secondo la nuova legge notarile ed annessa tariffa; con indicazione delle cauzioni, nullità degli atti, pene pecuniarie, e delle tasse di registro e bollo, compilato da un impiegato del R. Archivio di Contratti in Lucca.

Questo Manuale venne annunziato nel periodico LE MASSIME, *Giornale del registro e del notariato*, nel decorso giugno, fascicolo XII, e posteriormente fu ampliato dall'autore, onde meglio risponda allo scopo della maggior possibile utilità. E poichè lo autore sottopose il suo lavoro all'esame di persone competenti, così a prova di tale utilità verranno stampate in fronte del Manuale le appresso dichiarazioni:

Il sottoscritto avendo accuratamente esaminato il lavoro contenuto nel presente Manuale, compilato con tutta la diligenza e precisione propria dell'autore, è in grado di accertare che tal lavoro è di grande importanza e di massima utilità, non solo pel ceto notarile, ma anche per qualunque cittadino; servendo a far conoscere e rilevare con facilità e quasi intuitivamente la giustizia nell'applicazione delle leggi di registro e bollo, e degli onorarii notarili; onde sarebbe di sommo interesse che al più presto possibile venisse pubblicato col mezzo della stampa.

Lucca, 24 novembre 1875.

(L. S.) *Firmato:* GIUSEPPE PAGANINI, notaro.

Il sottoscritto avendo esso pure accuratamente esaminato il lavoro contenuto nel presente Manuale, si associa in tutto e per tutto alle dichiarazioni di precisione e di utilità emesse dal lodato signor Giuseppe Paganini.

Lucca, 24 novembre 1875.

(L. S.) *Firmato:* MICHELE PACINI, notaro.

Il sottoscritto si associa in tutto e per tutto alle dichiarazioni emesse dal signor notaro Giuseppe Paganini sopra firmato, avendo accuratamente esaminato il lavoro contenuto nel presente Manuale, ritenendo tal lavoro di grande utilità, e compilato con diligenza e precisione.

Lucca, 24 novembre 1875.

(L. S.) *Firmato:* LUIGI BANDONI, notaro.

Il sottoscritto direttore reggente degli Archivi notarili in Lucca, dopo aver preso in accurato esame il presente Manuale, si è pienamente convinto che il medesimo sarà di molta utilità, non solo al ceto notarile, ma benanche agli uffizi notarili od archivi.

Lucca, 24 novembre 1875.

(L. S.) *Firmato:* SALVATORE TOTTI, ff. di direttore.

Sotto un modesto titolo l'autore ha compiuto un lavoro pregievolissimo per la novità del metodo, per l'accuratezza, l'ordine e la chiara suddivisione delle più importanti rubriche, e perchè presenta in tanti quadri quanto occorre alla pronta e pratica applicazione delle norme per la nuova tariffa notarile. Il sottoscritto, dopo averlo esaminato, trova giusto di encomiarlo a cagione della somma utilità che sarà per arrecare, non tanto agli esercenti il notariato, quanto a certe Amministrazioni del Regno ed ai tribunali, non che ai particolari contraenti. Pei quali pregi esso merita certamente l'onore della stampa.

Lucca, 29 novembre 1875.

(L. S.) *Firmato:* AVV. BENEDETTO PERINI presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca.

L'opera si stampa in Firenze, alla tipografia BARBÈRA.

LA NAZIONALE
Società Italiana d'assicurazione a premio fisso
CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

Sede sociale via Po, numero 6, piano secondo

In esecuzione del disposto dal capitolo VI, articoli 20 a 26 dello statuto sociale, è convocata l'assemblea generale dei soci assicurati per il giorno 15 gennaio corrente anno, alle ore due pomeridiane, presso la sede sociale, e per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1° Approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio 1875.

2° Approvazione di modificazioni ed aggiunte allo statuto sociale, per estendere le operazioni della Società alle assicurazioni contro i danni d'incendio.

Qualora nel giorno suindicato non intervenisse il numero legale di soci voluto dall'art. 24 dello statuto, l'assemblea si intenderà convocata per deliberare sugli stessi oggetti nel successivo giorno 16, e nei locali stessi tenuti in affitto dalla Società.

Torino, 3 gennaio 1875.

Per il Consiglio di Amministrazione

96 *Il Presidente:* EDOARDO GAY DI MONTARIOLO.

BANDO A SECONDO RIBASSO.
(1ª pubblicazione)

Nel giorno 10 febbraio 1876 avanti la seconda sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi ad istanza del sig. Giuseppe Janni ed a carico di Felice Artegiani debitore e Luigi Canestrelli terzo possessore.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo diminuita di tre decimi dal prezzo di stima.

1. Casa in via della Croce Bianca, civici numeri 30, 30-A e 31, e di mappa 1577, confinante coi beni Romanelli, Fabri e Manassei, gravata in parte di canone annuo di lire 335 94, e da un reddito imponibile di lire 2677 20. Lire 36,755 61.

2. Casa in via del Lauro, civici numeri 25 e 26, e di mappa 1521, confinante colla strada, beni Giorgioli e Gualdi, gravata in parte dell'annuo canone di lire 9 67; il reddito imponibile è fissato a lire 548 55. L. 13,352 81.

La tassa erariale verso lo Stato di detti due fondi è di lire 12 50 per ogni cento lire di reddito.

PAOLO BONOMI usciere presso il tribunale civ. di Roma.

97

AVVISO.
(1ª pubblicazione)

Si rende pubblicamente noto per tutti gli effetti delle veglianti leggi che la R. Corte di appello di Firenze con suo decreto proferito in camera di consiglio nel 7 dicembre 1875 statuiva quanto segue:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare senza alcuna responsabilità nel modo che appresso la rendita nominativa totale di lire tremilaseicentodieci (consolidato 5 per cento), inscritta a favore delle principesse Borbone Maria Antonietta e Maria Annunziata di S. A. R. don Francesco di Paola conte di Trapani, risultante dal certificato di n. 140748, per lire tremiladuecentodieci, e dall'altro certificato di n. 24960, per lire quattrocento, rilasciati rispettivamente nel 15 novembre 1867 dalla Direzione di Napoli, e nel 24 febbraio 1871 dalla Direzione di Firenze coi numeri 70341 e 46665 del registro di posizione.

E dichiarato che simil vendità spetta per lire milleottocentocinque, è così per una metà in pieno dominio della principessa Maria Antonietta di Borbone, e che l'altra metà per la morte dell'intestataria principessa Maria Annunziata di Borbone spetta a parti eguali (meno le frazioni da accrescersi alla quota della minorenne principessa Maria Carolina) a quest'ultima a' suoi genitori Francesco di Paola conte di Trapani e donna Isabella di Lorena di lui consorte, non che a Maria Antonietta di Borbone contessa di Caserta, quali eredi intestati della rammentata princª Maria Annunziata. Autorizza pure la Direzione suddetta a consegnare ai ricorrenti o loro legittimi mandatari in sostituzione degli enunciati titoli di rendita, i seguenti certificati, cioè:

Quanto alla principessa Maria Antonietta di Borbone contessa di Caserta, un certificato al portatore di lire duemiladuecentocinquantacinque;

Quanto al principe don Francesco di Paola duca di Trapani ed alla principessa Isabella di Lorena di lui consorte, un certificato al portatore di lire quattrocentocinquanta per ciascuno;

E finalmente quanto alla principessa Maria Carolina e per essa al di lei legale rappresentante il conte di Trapani, un certificato nominativo di lire quattrocentocinquantacinque.

48

MUNICIPIO DI VITERBO.

N. 22. **Avviso d'asta.**

Essendosi con atto del 21 dicembre 1875 aggiudicato in primo esperimento d'asta pubblica a favore del signor Tommaso Spinedi l'appalto dei lavori di adattamento del già convento dei Carmelitani Scalzi in questa città ad uso di residenza pel tribunale e per la pretura pel ribasso di una lira per ogni cento al prezzo d'asta in lire 40,855 85, il signor Domenico Caleagnini ha dichiarato entro il termine prescritto di voler ribassare il vigesimo del prezzo risultante dall'aggiudicazione, riducendo questo a lire 38,424 95.

Si fa noto pertanto che a forma di legge alle ore undici antimeridiane del giorno 20 del corrente mese avrà luogo il secondo esperimento d'asta pubblica in questa residenza municipale ed alla presenza del sottoscritto per deliberare definitivamente l'appalto all'ultimo e migliore oblatore in ribasso ulteriore alla somma suaccennata, col metodo dell'estinzione di candela, ferme le prescrizioni del progetto e gli oneri del capitolato, visibili in questa segreteria comunale.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori alla misura di centesimi cinquanta per ogni 100 lire.

Per essere ammessi alla gara conviene documentare la propria idoneità e moralità a forma di legge ed effettuare il provvisorio deposito di L. 3000.

Viterbo, 3 gennaio 1876.

74 *Il ff. di Sindaco:* A. POLIDORI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 564)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antim. del giorno 20 gennaio 1876, nell'officio della R. sottoprefettura in Viterbo, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomerid. nell'ufficio dell'Asse ecclesiastico in Viterbo.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO l'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(*) 1	1272	1618	Nel comune di Viterbo — Provenienza dagli Agostiniani di Santa Maria di Volturna in Viterbo — Terreno seminativo, vignato ed olivato, con grotta, in vocabolo Casa alle Corna o Culla, confinante colla strada della Culla, coi beni di Bertarelli, di Cristofari Niccola, del conte Belli, e con quelli di Tabarrini Giovanni, in mappa Bullicame, numeri 120, 121, 122 (sub. 1, 2, 3), 123 (sub. 1, 2), 166, con l'estimo di scudi 377 59. Affittato dall'Ente morale con altri beni a Ielmoni Ignazio	3 20 80	32 08	10335 05	1033 51	520	100

(*) Lotto a prezzo ridotto, veggasi l'avviso n. 213

6878 Roma, addì 21 dicembre 1875.

L'Intendente: CARIGNANI.

Direzione di Commissariato Militare di Verona

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 58).

A termini dell'articolo 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, N° 5852, si notifica che la provvista del grano di cui nell'avviso d'asta del 24 dicembre ultimo scorso, n. 57, è stata nell'incanto d'oggi deliberata nella quantità come in appresso:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi — Qualità	Grano da provvedersi — Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto (Quintali)	Rate di lotto	Deliberamento provvisorio d'incanto secondo il miglior offerente per ciascun quintale.	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
Verona	Nostrale	3000	30	100	3	Per lotti 30 lire 26 61 al quintale	L. 200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono alle due pomeridiane del giorno 8 gennaio corrente (tempo medio di Roma), spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito suddescritto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Verona, 3 gennaio 1876.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: CHERUBINI.

101

CAMERANO NATALE Gerente. ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.